



Autorità di Bacino della Puglia

**PIANO DI BACINO
STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO
(PAI)**

NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

Dicembre 2004

ATTENZIONE: le norme di attuazione di Novembre 2005 sostituiscono quelle del 2004

Autorità di Bacino della Puglia - Piano di Bacino Stralcio Assetto Idrogeologico

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI	1
ARTICOLO 1 Finalità, contenuti ed effetti del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI)	1
ARTICOLO 2 Definizioni	2
ARTICOLO 3 Ambito di applicazione	4
ARTICOLO 4 Elaborati del Piano	4
TITOLO II - ASSETTO IDRAULICO	5
CAPO I Prescrizioni comuni per le aree a pericolosità idraulica	5
ARTICOLO 5 Disposizioni generali per le aree a pericolosità idraulica e per gli interventi ammissibili	5
ARTICOLO 6 Studi di compatibilità idraulica	6
ARTICOLO 7 Interventi per la mitigazione della pericolosità idraulica	6
ARTICOLO 8 Alveo fluviale in modellamento attivo ed aree golenali	7
ARTICOLO 9 Interventi consentiti nelle aree ad alta probabilità di inondazione e/o aree allagate (A.P.)	8
ARTICOLO 10 Interventi consentiti nelle aree a media probabilità di inondazione (M.P.)	9
ARTICOLO 11 Interventi consentiti nelle aree a bassa probabilità di inondazione (B.P.)	10
ARTICOLO 12 Disciplina delle aree di pertinenza fluviale	10
CAPO III Aree demaniali	11
ARTICOLO 13 Disciplina delle aree demaniali	11
CAPO IV Attività estrattive	12
ARTICOLO 14 Disciplina delle attività estrattive	12
CAPO V Attività di polizia idraulica e servizio di piena	13
ARTICOLO 15 Disciplina delle attività di polizia idraulica e servizio di piena	13
TITOLO III – ASSETTO GEOMORFOLOGICO	13
CAPO I Prescrizioni comuni per le aree a pericolosità geomorfologica	13
ARTICOLO 16 Disposizioni generali per le aree a pericolosità da frana e per gli interventi ammissibili	13
ARTICOLO 17 Studio di compatibilità idrogeologica	15
ARTICOLO 18 Interventi per la mitigazione della pericolosità da dissesti di versante	15
ARTICOLO 19 Interventi consentiti nelle aree a pericolosità molto elevata (P.G.3)	15
ARTICOLO 20 Interventi consentiti nelle aree a pericolosità elevata (P.G.2)	16
ARTICOLO 21 Aree a pericolosità media e moderata (P.G.1)	17
TITOLO IV - RISCHIO IDROGEOLOGICO	
ARTICOLO 22 - Procedure per la determinazione del rischio idrogeologico	
TITOLO IV – INTERVENTI PER LA MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO	17
CAPO I Prescrizioni generali per l'assetto idrogeologico	21
ARTICOLO 23 Finalità	21
ARTICOLO 24 Criteri d'intervento	21
ARTICOLO 25 Programma degli interventi	22
ARTICOLO 26 Interventi di mitigazione del rischio idrogeologico	22
ARTICOLO 27 Interventi di manutenzione	23
ARTICOLO 28 Riordino delle competenze in materia di risorse idriche e difesa suolo	24
ARTICOLO 29 Sistemi di monitoraggio idropluviometrico	25
ARTICOLO 30 Piani di Protezione Civile	25
TITOLO V – PROCEDURE DI FORMAZIONE, REVISIONE, VERIFICA E AGGIORNAMENTO DEL PIANO	26
ARTICOLO 31 Adozione, approvazione, trasmissione e consultazione degli elaborati di Piano	26
ARTICOLO 32 Varianti al Piano Stralcio per l'assetto idrogeologico (PAI)	26
ARTICOLO 33 Procedure per la richiesta di variante al PAI su aree a pericolosità idrogeologica	26
ARTICOLO 34 Aggiornamento del PAI	27

Autorità di Bacino della Puglia - Piano di Bacino Stralcio Assetto Idrogeologico

ARTICOLO 35	SIT	28
ARTICOLO 36	Istruttoria, valutazione delle istanze e notifica pareri.....	28
ARTICOLO 37	Criteri per la trasposizione della normativa del PAI negli strumenti urbanistici	29
TITOLO VI – CRITERI GENERALI PER LA TUTELA DELL’ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL TERRITORIO -		
DIRETTIVE		29
ARTICOLO 38	Finalità e contenuti	29
ARTICOLO 39	Disposizioni generali	30
ARTICOLO 40	Criteri per le azioni di riqualificazione ambientale e di recupero naturalistico	31
ARTICOLO 41	Tutela e gestione quantitativa delle risorse idriche.....	31
ARTICOLO 42	Gestione dei vincoli idrogeologici	31
ARTICOLO 43	Aree di interesse archeologico, storico-artistico e paesaggistico	32
ARTICOLO 44	Direttive per l’assetto idrogeologico	32

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 1 Finalità, contenuti ed effetti del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI)

1. Il Piano di bacino stralcio Assetto Idrogeologico dell'Autorità di Bacino Interregionale della Puglia (PAI) è finalizzato al miglioramento delle condizioni di regime idraulico e della stabilità dei versanti necessario a ridurre gli attuali livelli di pericolosità e a consentire uno sviluppo sostenibile del territorio nel rispetto degli assetti naturali, della loro tendenza evolutiva e delle potenzialità d'uso.
2. Il PAI costituisce Piano Stralcio del Piano di Bacino, ai sensi dall'articolo 17 comma 6 ter della Legge 18 maggio 1989, n. 183, ha valore di piano territoriale di settore ed è lo strumento conoscitivo, normativo e tecnico-operativo mediante il quale sono pianificate e programmate le azioni e le norme d'uso finalizzate alla conservazione, alla difesa e alla valorizzazione del suolo ricadente nel territorio di competenza dell'Autorità di Bacino della Puglia.
3. Le finalità di cui ai precedenti commi sono realizzate, dall'Autorità di Bacino della Puglia e dalle altre Amministrazioni competenti, mediante:
 - a) la definizione del quadro della pericolosità idrogeologica in relazione ai fenomeni di esondazione e di dissesto dei versanti;
 - b) la definizione degli interventi per la disciplina, il controllo, la salvaguardia, la regolarizzazione dei corsi d'acqua e la sistemazione dei versanti e delle aree instabili a protezione degli abitati e delle infrastrutture, indirizzando l'uso di modalità di intervento che privilegino la valorizzazione ed il recupero delle caratteristiche naturali del terreno;
 - c) l'individuazione, la salvaguardia e la valorizzazione delle aree di pertinenza fluviale;
 - d) la manutenzione, il completamento e l'integrazione dei sistemi di difesa esistenti;
 - e) la definizione degli interventi per la difesa e la regolazione dei corsi d'acqua;
 - f) la definizione di nuovi sistemi di difesa, ad integrazione di quelli esistenti, con funzioni di controllo dell'evoluzione dei fenomeni di dissesto e di esondazione, in relazione al livello di riduzione del rischio da conseguire.
4. Fino alla data di adozione del Piano Stralcio restano in vigore le misure di salvaguardia e di mitigazione del rischio adottate in sede di approvazione del Piano Straordinario per le aree a rischio idrogeologico ex lege 226/99.
5. I provvedimenti di autorizzazione e concessione in sanatoria, non ancora emanati e relativi ad abusi edilizi comunque condonabili in base alla normativa vigente statale e/o regionale, realizzati all'interno delle aree perimetrate dal presente Piano, possono essere perfezionati positivamente, anche con opere di completamento e di adeguamento statico, solo a condizione che - considerate natura, destinazione dei lavori eseguiti e rilevanza delle alterazioni prodotte - gli interventi abusivamente realizzati non abbiano comportato l'aumento della classe di rischio.
6. Sono fatti salvi gli interventi oggetto di regolare autorizzazione, concessione e provvedimenti equivalenti, i cui lavori sono stati iniziati prima dell'adozione del Piano, ivi compresi quelli a diverso titolo autorizzati su zone di territorio vincolate dal Piano Straordinario (ex lege 226/99).

7. Il Piano Stralcio è coordinato con i programmi nazionali, regionali e locali di sviluppo economico e di uso del suolo; ai suoi indirizzi ed obiettivi, entro 12 mesi dall'approvazione del Piano ad opera dei Consigli Regionali della Puglia, della Basilicata e della Campania, vanno adeguati gli strumenti di pianificazione settoriale, che a completamento di quelli indicati all'art.17, comma 4, della Legge 183/1989 sono di seguito individuati:
- a) piani territoriali e programmi regionali di cui alle Legge n. 984/1977, nei settori della zootecnia, della produzione ortofrutticola, della forestazione, dell'irrigazione, delle colture mediterranee, dell'utilizzazione e valorizzazione dei terreni collinari e montani, della vitivinicoltura;
 - b) piani di tutela delle acque; piani di smaltimento e gestione dei rifiuti; piani di bonifica; piani delle attività estrattive;
 - c) pianificazione di reti e servizi infrastrutturali di rilevanza strategica ed economico-sociale; pianificazioni agroforestali e piani di assestamento forestale;
 - d) pianificazione dell'uso del territorio per attività produttive (industriali, commerciali, e/o comunque di rilevante valore socio-economico).
8. Per le finalità di cui al precedente comma, nonché per l'efficacia, efficienza ed economicità dell'azione della pubblica amministrazione, il coordinamento del Piano con gli strumenti di pianificazione settoriale è oggetto di concertazione da perseguire, entro 12 mesi dall'approvazione del Piano ad opera dei Consigli Regionali della Puglia della Basilicata e della Campania, anche attraverso specifiche Conferenze di Servizi alle quali partecipa l'Autorità di Bacino della Puglia che ha adottato il Piano.
9. I Comuni interessati introducono nei certificati di destinazione urbanistica informazioni sulla perimetrazione delle aree a pericolosità idrogeologica.
10. La decorrenza delle Norme di Attuazione del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico coincide con la data di pubblicazione sui Bollettini Ufficiali delle Regioni interessate del testo della delibera di approvazione del Piano da parte del Comitato Istituzionale.

I testi normativi richiamati nelle presenti norme sono sempre da intendersi comprensivi delle successive modifiche ed integrazioni.

ARTICOLO 2 Definizioni

Ai fini del presente Piano si intende per:

AdBP – L'Autorità di Bacino interregionale della Puglia

Tempo di ritorno (*TR*) - Assegnato un valore ad una variabile aleatoria, ad esempio la portata di piena in una sezione, viene ad essa associata la probabilità p con cui tale valore può essere superato. Il tempo di ritorno TR è il valore atteso del periodo di tempo che intercorre fra due superamenti successivi del valore della variabile aleatoria;

Pericolosità (*Pt*) - Probabilità di accadimento di un predefinito evento calamitoso nell'intervallo temporale t ;

Elementi a rischio - Beni quali la vita umana, il patrimonio immobiliare, culturale e ambientale, le attività economiche e le infrastrutture, presenti in un'area vulnerabile;

Entità (*E*) - Valore economico del bene;

Vulnerabilità (V) - Attitudine di un elemento a rischio a subire danni per effetto di un evento calamitoso. La vulnerabilità si esprime mediante un coefficiente compreso tra 0 (assenza di danno) e 1 (perdita totale). È funzione dell'intensità del fenomeno e della tipologia di elemento a rischio;

Danno (D) - Prodotto dell'entità del bene per la sua vulnerabilità;

Rischio (R) - Valore atteso delle perdite umane, dei feriti, dei danni alla proprietà e delle perturbazioni alle attività economiche dovuti ad un particolare fenomeno naturale. Ai fini applicativi è possibile approssimare il valore di *R* attraverso la forma, nota come *equazione del rischio*

$$R = EVP_t$$

Frana - Movimento di una massa di roccia, terra o detrito lungo un versante;

Frana attiva - Frana in atto al momento del rilevamento o ricorrente con un ciclo il cui periodo massimo non supera quello stagionale;

Frana quiescente - Frana non attiva al momento del rilevamento, per la quale esistono indizi che ne dimostrino una oggettiva possibilità di riattivazione, in quanto non ha esaurito la propria potenzialità di evoluzione;

Frana inattiva o stabilizzata – Frana ancora riconoscibile morfologicamente le cui cause però sono state naturalmente o artificialmente rimosse;

Suscettibilità o pericolosità da frana - Propensione al dissesto franoso di un'area, risultante dalla presenza di fattori predisponenti legati essenzialmente alle condizioni geologiche, geomorfologiche, geotecniche e di copertura del suolo.

Nel seguito le diciture **P.G.1: P.G.2 e P.G.3** indicano gradi crescenti di pericolosità da frana;

Interventi di messa in sicurezza - Azioni strutturali e non strutturali tese alla diminuzione del rischio a livelli socialmente accettabili, attraverso interventi sulla pericolosità o sulla vulnerabilità del bene esposto;

Alveo fluviale in modellamento attivo - Porzione dell'alveo raggiungibile dalle piene stagionali, che quindi non necessariamente corrisponde al letto di magra, ma che risulta comunque attualmente in modellamento attivo, caratterizzato da ciottolame mobile, depositi sabbiosi e limosi sciolti, mentre la vegetazione eventualmente presente è per lo più arbustiva. Il limite esterno, coincidente con il ciglio di sponda, è di norma facilmente determinabile. Nei casi di sponde variabili od incerte il limite è comunque identificabile, in quanto coincidente o con variazioni vegetazionali o con le colture agricole.

Aree di pertinenza fluviale e/o lacuale - Porzioni di territorio esterne all'alveo attivo del fiume, in genere impegnate da piene straordinarie ed in ogni caso la cui genesi è riconducibile alla presenza del fiume e/o lago. Tali aree possono essere altresì necessarie per l'adeguamento del corso d'acqua all'assetto definitivo previsto dal presente Piano e per la sua riqualificazione ambientale.

Aree inondabili - Porzioni di territorio soggette ad essere allagate in seguito ad un evento di piena. Possono essere caratterizzate da una probabilità di inondazione in funzione del tempo di ritorno considerato;

Battente (h) - Altezza d'acqua rispetto al piano di campagna, misurata in condizioni statiche a seguito di un evento alluvionale;

Aree a bassa probabilità di inondazione (B.P.) - Porzioni di territorio soggette ad essere allagate con tempo di ritorno (Tr) compreso tra 200 e 500 anni.

Aree a moderata probabilità di inondazione (M.P.) - Porzioni di territorio soggette ad essere allagate con tempo di ritorno (Tr) compreso tra 30 e 200 anni.

Aree ad alta probabilità di inondazione (A.P.) - Porzioni di territorio soggette ad essere allagate con tempo di ritorno (Tr) inferiore o pari a 30 anni.

Aree golenali - Porzioni di territorio definite come le fasce a lato dell'alveo fluviale in modellamento attivo, comprese tra le sponde del corso d'acqua e gli argini maestri, nelle quali le acque si possono espandere in caso di piena.

Autorità competente - Ente o Enti cui sono assegnate dalla legislazione vigente le funzioni amministrative e di controllo relative alla realizzazione di opere, al rilascio di concessioni, alla manutenzione ed alla sorveglianza del territorio.

Autorità idraulica competente - Ente o Enti cui sono assegnate dalla legislazione vigente le funzioni amministrative e di controllo relative alla realizzazione di opere, al rilascio di autorizzazioni, omologazioni e concessioni, nonché alla manutenzione ed alla sorveglianza dei corsi d'acqua.

Corsi d'acqua minori - Si considerano corsi d'acqua minori quelli caratterizzati da un bacino idrografico complessivo di estensione inferiore a 5 km², privi di significative opere arginali e non pensili sulla pianura.

ARTICOLO 3 Ambito di applicazione

Il PAI trova applicazione nei territori su cui ha competenza l'Autorità di Bacino della Puglia, definiti secondo le indicazioni contenute nella Legge 183/89 e nelle delibere del Consiglio regionale n. 109 del 18 dicembre 1991 e n. 110 del 18 dicembre 1991 in cui si stabilisce apposita intesa con le Regioni Basilicata e Campania per il governo sul bacino idrografico interregionale del fiume Ofanto e dalla Legge Regionale n. 12 del 20/04/2001 riguardante l'intesa raggiunta tra le Regioni Abruzzo, Campania, Molise e Puglia per l'istituzione dell'Autorità di Bacino dei fiumi Trigno, Biferno e minori, Saccione e Fortore.

ARTICOLO 4 Elaborati del Piano

Il PAI è costituito dai seguenti elaborati:

1. Relazione generale

2. Norme di attuazione – Direttive - Allegati
3. Elaborati cartografici di sintesi e di dettaglio .

TITOLO II - ASSETTO IDRAULICO

CAPO I Prescrizioni comuni per le aree a pericolosità idraulica

ARTICOLO 5 Disposizioni generali per le aree a pericolosità idraulica e per gli interventi ammissibili

1. In relazione alle specifiche condizioni idrauliche e idrogeologiche, alla tutela dell'ambiente e alla prevenzione contro presumibili effetti dannosi di interventi antropici, sono soggetti alle norme del presente capo le aree, di cui agli artt. 8, 9, 10, 11 e 12, che sono perimetrate dall'Autorità di Bacino nella cartografia allegata al Piano.
2. La realizzazione di qualsiasi opera o atto di pianificazione territoriale per previsioni edificatorie, nelle aree di pertinenza fluviale, anche se previa realizzazione degli interventi di messa in sicurezza, va esclusa qualora siano possibili localizzazioni alternative.
3. Nelle aree di cui al comma 2 del presente articolo, non potrà essere rilasciata dichiarazione di abitabilità ed agibilità fino alla certificazione dell'avvenuta messa in sicurezza idraulica conseguente alla preventiva realizzazione e collaudo degli eventuali interventi necessari, dimensionati per tempi di ritorno di 200 anni.
4. La pianificazione urbanistica, le opere infrastrutturali e la realizzazione di nuove opere od interventi su edifici esistenti, da realizzarsi in aree inondabili con tempi di ritorno compresi tra 200 e 500 anni dovranno contenere accorgimenti atti a ridurre la vulnerabilità delle opere stesse.
5. In tutte le aree a pericolosità idraulica si applicano, oltre a quelle del presente Titolo II, le disposizioni del Titolo IV.
6. Nelle aree a pericolosità idraulica continuano a svolgersi le attività antropiche ed economiche esistenti alla data di adozione del Piano Stralcio, osservando le cautele e le prescrizioni disposte dal presente Titolo II art. 8.
7. Tutte le nuove attività, opere e sistemazioni e tutti i nuovi interventi proposti nelle aree a pericolosità idraulica devono essere, rispetto alla pericolosità idraulica dell'area, tali da:
 - a) migliorare o comunque non peggiorare le condizioni di funzionalità idraulica;
 - b) non costituire in nessun caso un fattore di aumento della pericolosità idraulica né localmente, né nei territori a valle o a monte, producendo significativi ostacoli al normale libero deflusso delle acque ovvero causando una riduzione significativa della capacità di invaso delle aree interessate;
 - c) non costituire un elemento pregiudizievole all'attenuazione o all'eliminazione delle specifiche cause di rischio esistenti;
 - d) non pregiudicare le sistemazioni idrauliche definitive né la realizzazione degli interventi previsti dalla pianificazione di bacino o dagli strumenti di programmazione provvisoria e urgente;

- e) garantire condizioni adeguate di sicurezza durante la permanenza di cantieri mobili, in modo che i lavori si svolgano senza creare, neppure temporaneamente, un ostacolo significativo al regolare deflusso delle acque, un significativo aumento del livello di rischio o del grado di esposizione al rischio esistente;
 - f) limitare l'impermeabilizzazione superficiale del suolo impiegando tipologie costruttive e materiali tali da controllare la ritenzione temporanea delle acque anche attraverso adeguate reti di regimazione e di drenaggio;
 - g) rispondere a criteri di basso impatto ambientale; è pertanto raccomandato, ogni qualvolta possibile, l'utilizzo di tecniche di ingegneria naturalistica.
8. Nelle aree perimetrata a pericolosità idraulica ed interessate anche da pericolosità da dissesti di versante, le prescrizioni relative si applicano contemporaneamente e si sommano ciascuna operando in funzione della rispettiva finalità.
9. Tutti gli interventi e le opere destinate alla prevenzione ed alla protezione del territorio dal rischio idraulico devono essere sottoposti, dall'amministrazione territorialmente competente, ad un idoneo piano di azioni ordinarie di manutenzione, tese a garantirne nel tempo la necessaria funzionalità.
10. I Piani di Protezione Civile di cui alla Legge 225/1992 devono essere adeguati ai contenuti del presente Piano Stralcio.

ARTICOLO 6 Studi di compatibilità idraulica

1. Salvo che non sia diversamente e specificamente stabilito, tutti gli interventi proposti per l'approvazione nelle aree di pericolosità idraulica molto elevata, elevata e di pertinenza fluviale ai sensi degli artt. 9,10 e 12, devono essere corredati da uno studio di compatibilità idraulica che ne analizzi compiutamente gli effetti sul regime idraulico a monte e a valle dell'area interessata.
2. Nessun intervento può essere approvato da parte della competente autorità di livello regionale, provinciale o comunale senza la preventiva o contestuale approvazione del connesso studio di compatibilità idraulica, ove richiesto.

ARTICOLO 7 Interventi per la mitigazione della pericolosità idraulica

Nelle aree perimetrata a pericolosità idraulica sono ammessi:

- a) gli interventi idraulici e le opere idrauliche per la messa in sicurezza delle aree e per la riduzione o l'eliminazione della pericolosità;
- b) gli interventi di sistemazione e miglioramento ambientale finalizzati a ridurre il pericolo idraulico, che favoriscano tra l'altro la ricostruzione dei processi e degli equilibri naturali, il riassetto delle cenosi di vegetazione riparia, la ricostituzione della vegetazione spontanea autoctona. Tra tali interventi sono compresi i tagli di piante stabiliti dall'autorità forestale o idraulica competente per territorio per assicurare il regolare deflusso delle acque, tenuto conto di quanto disposto dal decreto del Presidente della Repubblica 14 aprile 1993;
- c) gli interventi di somma urgenza per la salvaguardia di persone e beni a fronte di eventi pericolosi o situazioni di rischio eccezionali.

In particolare, gli interventi di cui ai punti a) e b) devono essere inseriti in un piano organico di sistemazione dell'intero corso d'acqua oggetto d'intervento preventivamente approvato dall'Autorità di Bacino e dall'Autorità idrica competente.

Gli stessi interventi di cui ai punti a) e b) sono soggetti a parere vincolante da parte dell'Autorità di Bacino.

ARTICOLO 8 Alveo fluviale in modellamento attivo ed aree golenali

1. L'alveo fluviale in modellamento attivo e le aree golenali sono individuate nella cartografia relativa alle aree soggette a rischio idraulico, rispettivamente, con le sigle AA e AG.
2. Al fine della salvaguardia dei corsi d'acqua, della limitazione del rischio idraulico e per consentire il libero deflusso delle acque, il Piano individua il reticolo idrografico, ossia l'insieme degli alvei attivi dove vige il divieto assoluto di edificabilità.
3. Nelle aree di cui al comma 1 è consentita, fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 4, la realizzazione di opere di regimazione idraulica;
4. Può essere consentito inoltre lo svolgimento di attività che non comportino alterazioni morfologiche o funzionali, un apprezzabile pericolo di danno per le persone e le cose, di inquinamento delle acque e di fenomeni franosi. All'interno delle aree in oggetto non può comunque essere consentito:
 - a) l'impianto di nuove colture agricole, ad esclusione del prato permanente, nelle aree non coltivate da almeno due anni dalla data di approvazione del Piano;
 - b) il taglio o la piantagione di alberi o cespugli se non autorizzati dall'autorità idraulica competente;
 - c) lo svolgimento delle attività di campeggio;
 - d) il transito e la sosta di veicoli se non per lo svolgimento delle attività di controllo e di manutenzione del reticolo idrografico o se non specificatamente autorizzate dall'autorità idraulica competente;
 - e) lo svolgimento di operazioni di smaltimento e recupero di cui agli allegati b) e c) del Dlgs 22/97 nonché il deposito temporaneo di rifiuti di cui all'art.6, comma 1, lett. m) del medesimo Dlgs 22/97.
5. All'interno delle aree e nelle porzioni di terreno di cui al precedente comma 1, possono essere consentiti l'ampliamento e la ristrutturazione delle infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico esistenti, comprensive dei relativi manufatti di servizio, riferite a servizi essenziali e non delocalizzabili, nonché la realizzazione di nuove infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico, comprensive dei relativi manufatti di servizio, parimenti essenziali e non diversamente localizzabili, purché risultino coerenti con gli obiettivi del presente Piano e con la pianificazione degli interventi d'emergenza di protezione. Il progetto preliminare di nuovi interventi infrastrutturali, che deve contenere tutti gli elementi atti a dimostrare il possesso delle caratteristiche sopra indicate anche nelle diverse soluzioni presentate, è sottoposto al parere vincolante dell'Autorità di Bacino espresso ai sensi dell'art. 36 delle presenti norme.
6. I manufatti e i fabbricati esistenti all'interno delle aree e nelle porzioni di terreno di cui al precedente comma 1, ad esclusione di quelli connessi alla gestione idraulica del corso d'acqua, sono da considerare in condizioni di rischio idraulico molto elevato e pertanto le Regioni e i Comuni promuovono e/o adottano provvedimenti per favorire, anche mediante incentivi, la loro rilocalizzazione.
7. Sui manufatti e fabbricati posti all'interno delle aree di cui al comma 1, che sono comunque da considerare a tutti gli effetti esposti a rischio idraulico, sono consentiti soltanto:
 - a) opere di manutenzione;

- b) opere finalizzate ad una sensibile riduzione della vulnerabilità;
 - c) opere imposte dalle normative vigenti.
8. La realizzazione delle opere di cui al precedente comma 7, escluse le opere di manutenzione, non deve prevedere aumento di superficie coperta, di volume utile e di unità immobiliari ed è comunque subordinata al parere favorevole dell'Autorità idraulica competente anche sotto il profilo della congruenza con gli obiettivi e con le norme del presente Piano.
9. Quando l'alveo attivo non è arealmente individuato nelle cartografie di rischio idraulico e le condizioni morfologiche non ne consentono la delimitazione, le norme si applicano alla porzione di terreno a distanza planimetrica sia in destra che in sinistra dall'asse del corso d'acqua comunque non inferiore a 20 m per il reticolo idrografico principale, a 15 m per quello secondario, a 10 m per quello minore e a 5 m per quello minuto.
10. Al fine di consentire interventi di manutenzione con mezzi meccanici, lungo le reti di scolo di bonifica va comunque mantenuta libera da ogni elemento che ostacoli il passaggio una zona della larghezza di cinque metri esterna a ogni sponda o dal piede dell'argine.

ARTICOLO 9 Interventi consentiti nelle aree ad alta probabilità di inondazione e/o aree allagate (A.P.)

1. Nelle aree perimetrate ad alta probabilità di inondazione e/o aree allagate sono esclusivamente consentiti:

□ in relazione al patrimonio edilizio esistente

- a) la manutenzione ordinaria;
- b) la manutenzione straordinaria, il restauro, il risanamento conservativo ed interventi di adeguamento igienico-sanitario;
- c) gli interventi finalizzati a mitigare la vulnerabilità del patrimonio edilizio;
- d) l'installazione di impianti tecnologici essenziali e non altrimenti localizzabili a giudizio dell'autorità competente;
- e) gli interventi di sistemazione e manutenzione di superfici scoperte di edifici esistenti (rampe, muretti, recinzioni, opere a verde e simili);
- f) i mutamenti di destinazione d'uso, a condizione che gli stessi non comportino aumento del rischio, inteso quale incremento di uno o più dei fattori che concorrono a determinarlo, secondo la definizione data all'art. 2 delle presenti norme;
- g) l'adeguamento degli edifici alle norme vigenti in materia di eliminazione delle barriere architettoniche ed in materia di sicurezza sul lavoro;

□ in relazione ad opere ed infrastrutture a rete pubbliche o di interesse pubblico

- h) gli interventi necessari per la manutenzione ordinaria e straordinaria di opere e infrastrutture, a rete o puntuali, pubbliche e di interesse pubblico;
- i) la realizzazione, l'ampliamento o la ristrutturazione delle opere e delle infrastrutture pubbliche o di interesse pubblico, riferite a servizi pubblici essenziali che non siano altrimenti localizzabili o per le

quali il progetto sottoposto all'approvazione dell'autorità competente dimostri l'assenza di alternative tecnicamente ed economicamente sostenibili;

- j) gli interventi di adeguamento degli impianti esistenti di depurazione delle acque e di smaltimento dei rifiuti, principalmente per aumentarne le condizioni di sicurezza e igienico-sanitarie di esercizio o per acquisire innovazioni tecnologiche;
- k) gli interventi di edilizia cimiteriale, a condizione che siano realizzati negli spazi interclusi e nelle porzioni libere degli impianti esistenti;
- l) la realizzazione di sottoservizi a rete interessanti tracciati stradali esistenti;
- m) l'esecuzione di opere di allacciamento alle reti principali.

2. Gli interventi di cui alle lettere i), in quanto comportanti un aumento del carico urbanistico e quindi del rischio, necessitano di studio di compatibilità idraulica.

3. I vincoli di cui al comma 1 non si applicano per le opere pubbliche per le quali alla data di adozione del Piano siano iniziati i lavori. L'uso e la fruizione delle predette opere sono comunque subordinati all'adozione dei Piani di Protezione Civile ex lege 225/92 e del relativo sistema di monitoraggio e allerta.

ARTICOLO 10 Interventi consentiti nelle aree a media probabilità di inondazione (M.P.)

1. Nelle aree a media probabilità di inondazione sono consentiti tutti gli interventi e le attività possibili nelle aree ad alta probabilità di inondazione e/o aree allagate ed inoltre:

- a) ampliamento o ristrutturazione delle infrastrutture pubbliche o di interesse pubblico riferiti a servizi essenziali e non delocalizzabili, nonché la realizzazione di nuove infrastrutture parimenti essenziali, purché non concorrano ad incrementare la pericolosità e non precludano la possibilità di attenuare o eliminare le cause che determinano le condizioni di rischio, e risultino essere comunque coerenti con la pianificazione degli interventi di emergenza di Protezione Civile. Il progetto preliminare di tali interventi deve ottenere il parere favorevole dell'Autorità di Bacino sulla compatibilità e coerenza dell'opera con gli obiettivi del Piano di bacino;
- b) interventi di ristrutturazione edilizia, così come definiti alla lett. d) dell'art. 31 della Legge 457/1978 e successive modifiche ed integrazioni a condizione che non aumentino il livello di pericolosità nelle aree adiacenti;
- c) interventi di ristrutturazione urbanistica, così come definite alla lettera e) dell'art. 31 della Legge n. 457/1978 che non comportino aumento di superficie o di volume complessivo, fatta eccezione per i volumi ricostruiti a seguito di eventi bellici e sismici, purché realizzati nel rispetto della sicurezza idraulica, ad esclusione comunque dei volumi interrati;
- d) ampliamenti volumetrici degli edifici esistenti esclusivamente finalizzati alla realizzazione di servizi igienici, volumi tecnici, rialzamento del sottotetto al fine di renderlo abitabile senza che si costituiscano nuove unità immobiliari, nonché manufatti che non siano qualificabili quali volumi edilizi, a condizione che non aumentino il livello di pericolosità nelle aree adiacenti;

- e) interventi nelle zone territoriali classificate negli strumenti urbanistici, ai sensi del Decreto interministeriale n. 1444 del 1968, come zone A, B, D, limitatamente a quelli che non necessitano di piano attuativo, e F, destinate a parco, purché realizzati nel rispetto della sicurezza idraulica, risultante da idonei studi idrologici e idraulici e a condizione che non aumentino il livello di pericolosità nelle aree adiacenti;
- f) completamenti di iniziativa pubblica o privata in zone di espansione urbanistica, per i quali alla data di esecutività del Piano siano state rilasciate concessioni per almeno il 50 per cento della superficie coperta complessiva, purché realizzati nel rispetto della sicurezza idraulica, ad esclusione comunque dei volumi interrati.

2. Per le opere di cui alle lettere b), c) e d) non è prescritto lo studio di compatibilità idraulica.

ARTICOLO 11 Interventi consentiti nelle aree a bassa probabilità di inondazione (B.P.)

- 1. Nelle aree a bassa probabilità di inondazione sono consentiti tutti gli interventi e le attività possibili nelle aree ad alta e media probabilità di inondazione, senza l'obbligo di presentazione dello studio di compatibilità idraulica.
- 2. L'edificabilità è subordinata alla condizione che i manufatti siano realizzati con accorgimenti atti a ridurre la vulnerabilità. La realizzazione dei manufatti deve inoltre risultare coerente con la pianificazione di Protezione Civile.

ARTICOLO 12 Disciplina delle aree di pertinenza fluviale

- 1. Ai fini della tutela e dell'adeguamento dell'assetto complessivo della rete idrografica il Piano individua le fasce di pertinenza fluviale, riportate nella cartografia delle aree di pertinenza fluviale e lacuale.
Nelle stesse aree sono consentiti gli interventi idraulici e di sistemazione ambientale atti a ridurre il rischio idraulico approvati dall'Autorità idraulica competente, previo parere favorevole dell'Autorità di Bacino, tali da migliorare le condizioni di funzionalità idraulica, da non aumentare il rischio di inondazione a valle e da non pregiudicare la possibile attuazione di una sistemazione idraulica definitiva.
- 2. All'interno delle fasce di pertinenza fluviale è consentita la realizzazione di nuove infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico riferite a servizi essenziali e non diversamente localizzabili, purché risultino coerenti con gli obiettivi del presente Piano e con la pianificazione degli interventi d'emergenza di Protezione Civile.
- 3. All'interno delle fasce di pertinenza fluviale può essere inoltre prevista la realizzazione di nuovi fabbricati costituenti pertinenze funzionali di fabbricati ed attività esistenti, o espansioni contermini al territorio urbanizzato non diversamente localizzabili, a condizione che:
 - a) le aree interessate dagli interventi non siano passibili di inondazione e/o sottoposte ad azioni erosive dei corsi d'acqua in riferimento ad eventi di pioggia con tempo di ritorno 200 anni;

- b) gli interventi non incrementano il pericolo di innesco di fenomeni di instabilità dei versanti e che le stesse aree interessate dagli interventi non sono soggette a fenomeni di instabilità tali da comportare un non irrilevante rischio idrogeologico;
- c) gli interventi non comportano un incremento del pericolo di inquinamento delle acque.

Tali interventi sono subordinati alla redazione di uno studio di compatibilità idraulica soggetto a parere vincolante dell'Autorità di Bacino.

- 4. All'interno delle fasce di pertinenza fluviale, i Comuni dettano norme o emanano atti che consentano e/o promuovano, anche mediante incentivi, la realizzazione di interventi finalizzati alla riduzione della vulnerabilità dei fabbricati esistenti in tutti i casi in cui sia dimostrata la presenza di situazioni di rischio idraulico anche non evidenziate negli elaborati di Piano.
- 5. All'interno delle fasce di pertinenza fluviale sono vietate le nuove attività di smaltimento dei rifiuti.
- 6. Le presenti norme si applicano al reticolo principale, secondario minore e minuto nei quali la fascia di pertinenza fluviale viene individuata secondo quanto di seguito indicato:
 - a) nei corsi d'acqua del "reticolo idrografico principale", elencati negli elaborati di Piano in una fascia planimetricamente di 40 metri posta sia a sinistra che a destra del limite del reticolo idrografico;
 - b) nei corsi d'acqua del "reticolo idrografico secondario", elencati negli elaborati di Piano, in una fascia planimetricamente di 30 metri posta sia a sinistra che a destra del limite del reticolo idrografico;
 - c) nei corsi d'acqua del "reticolo idrografico minore", indicati negli elaborati di Piano in una fascia planimetricamente di 20 metri posta sia a sinistra che a destra del limite del reticolo idrografico;
 - d) nella restante parte del reticolo idrografico, le norme valgono per una fascia di 10 metri sia a sinistra che a destra dell'identificazione del corso d'acqua.
- 7. Quando la fascia di pertinenza fluviale non è arealmente individuata nelle cartografie di rischio idraulico e le condizioni morfologiche non ne consentono la delimitazione, le norme si applicano alla porzione di terreno a distanza planimetrica sia in destra che in sinistra dall'asse del corso d'acqua comunque non inferiore a 20 m per il reticolo idrografico principale, a 15 m per quello secondario, a 10 m per quello minore e a 5 m per quello minuto.

CAPO II Aree demaniali

ARTICOLO 13 Disciplina delle aree demaniali

- 1. Tra gli scopi della pianificazione di bacino c'è quello di assicurare la migliore gestione del demanio fluviale. A tal fine le Regioni trasmettono all'Autorità di Bacino i documenti di ricognizione anche catastale del demanio dei corsi d'acqua interessati dalle prescrizioni delle presenti norme, nonché le concessioni in atto relative a detti territori, con le date di rispettiva scadenza. Le Regioni provvederanno altresì a trasmettere le risultanze di dette attività agli Enti territorialmente interessati per favorire la formulazione di programmi e progetti.
- 2. Le aree demaniali ricadenti all'interno delle perimetrazioni a cui fanno riferimento i precedenti articoli 8,9,10 e 12 sono da conservare e valorizzare mediante specifiche azioni di tutela ed intervento.

3. Per la realizzazione di parchi fluviali, aree protette e aree di interesse naturalistico, l'Autorità idraulica competente o altri soggetti devono acquisire per il progetto preliminare, il parere dell'Autorità di Bacino sulla compatibilità e coerenza con gli obiettivi del presente Piano.
4. Le aree del demanio fluviale di nuova formazione, ai sensi della L. n. 37/94, a partire dalla data di approvazione del presente Piano, sono destinate esclusivamente al miglioramento della componente naturale della regione fluviale e non possono essere oggetto di sdemanializzazione.
5. Le concessioni per l'utilizzo agricolo delle aree demaniali di cui all'art. 8 delle presenti norme, alla loro scadenza, non possono essere rinnovate o prorogate, ad eccezione, previa regolamentazione specifica dell'Autorità idraulica competente, di quelle relative a prato naturale permanente, a medicaio, a prato stabile polifita, con le rotazioni colturali strettamente necessarie.
6. Ai sensi dell'articolo 8 della L. 37/94, nelle sole aree di pericolosità idraulica molto elevata ed elevata le nuove concessioni di pertinenze idrauliche demaniali per la coltivazione del pioppo e di altre specie arboree produttive possono essere assentite esclusivamente previa presentazione ed approvazione di programmi di gestione finalizzati anche al miglioramento del regime idraulico, alla ricostituzione degli ambienti fluviali naturali, all'incremento della biodiversità, alla creazione di nuove interconnessioni ecologiche. Inoltre in mancanza di tali programmi le concessioni scadute sulle pertinenze idrauliche demaniali non sono rinnovate.
7. Ai fini di ottenere l'acquisizione, previa sdemanializzazione, delle aree demaniali, nei casi in cui è richiesto il parere dell'Autorità di Bacino, è necessario produrre idonea documentazione che attesti che l'utilizzo dell'area in oggetto non ostacola il corretto funzionamento idrogeologico della zona interessata. L' Autorità di Bacino si riserva di redigere un'apposita direttiva che illustri la procedura da seguire a tale riguardo e il dettaglio della documentazione da produrre.

CAPO III Attività estrattive

ARTICOLO 14 Disciplina delle attività estrattive

1. L'estrazione dei materiali litoidi nelle aree di cui agli artt. 8, 9, 10 e 12 è sottoposta al parere vincolante dell'Autorità di Bacino espresso secondo quanto previsto dalle leggi 677/96 e 37/94 con particolare riguardo:
 - a) alle opere, anche se temporanee e funzionali al cantiere, che interferiscono con il regime idraulico e l'assetto del corso d'acqua;
 - b) alla sistemazione dell'area di escavazione in relazione all'assetto morfologico, alla stabilità e resistenza rispetto all'azione erosiva della corrente e alla salvaguardia delle caratteristiche qualitative delle acque;
 - c) ad una verifica di compatibilità che l'estrazione del materiale inerte ha con la produttività di sedimento da parte del bacino e con la capacità di trasporto del corso d'acqua oggetto di studio.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano:
 - a) alle asportazioni, quando non possibile la sola movimentazione, di materiali litoidi inferiori ai 5.000 m³, costituenti attività di manutenzione finalizzata alla conservazione della sezione utile di deflusso

ed al mantenimento della officiosità delle opere e delle infrastrutture, da inserire nei programmi di intervento ai sensi dell'art. 21 della L. 183/89;

- b) alle asportazioni di materiali litoidi dai bacini lacuali regolati da opere di sbarramento idraulico per il mantenimento dell' officiosità delle opere di presa e dei canali di scarico purché inferiore ai 5.000 m³

Tali interventi devono essere peraltro autorizzati dall'Autorità Idraulica competente che si impegna a fornirne comunicazione all'Autorità di Bacino.

3. Dalla data di entrata in vigore del presente Piano, i Piani provinciali e regionali delle attività estrattive, prima della approvazione, devono essere trasmessi alla Autorità di Bacino per un parere di conformità con gli obiettivi del presente Piano.

CAPO IV Attività di polizia idraulica e servizio di piena

ARTICOLO 15 Disciplina delle attività di polizia idraulica e servizio di piena

L'Autorità di Bacino promuove il coordinamento tra gli Enti preposti ai servizi di polizia idraulica e di piena ai sensi della L. 11 dicembre 2000, n. 365, al fine di garantire un indirizzo uniforme a scala di bacino nonché l'efficacia e l'efficienza del servizio stesso.

Inoltre:

- a) assicura il necessario raccordo con le iniziative in corso e con quelle previste dagli strumenti di pianificazione vigenti o adottati;
- b) definisce i compiti e i settori di intervento delle singole strutture coinvolte;
- c) stabilisce la suddivisione delle risorse;

Entro sei mesi dall'approvazione del Piano di Bacino, gli Enti preposti ai compiti di polizia idraulica e servizio di piena predispongono i piani ed i programmi e li presentano all'Autorità di Bacino per l'approvazione dei piani stessi.

TITOLO III – ASSETTO GEOMORFOLOGICO

CAPO I Prescrizioni comuni per le aree a pericolosità geomorfologica

ARTICOLO 16 Disposizioni generali per le aree a pericolosità da frana e per gli interventi ammissibili

1. In relazione alle specifiche condizioni geomorfologiche ed idrogeologiche, alla tutela dell'ambiente ed alla prevenzione contro presumibili effetti dannosi di interventi antropici, sono soggetti alle norme del presente capo le aree, di cui agli artt. 20 e 21 e 22 che sono perimetrate dall'Autorità di Bacino nelle cartografie allegate al Piano.
2. La realizzazione di qualsiasi opera od atto di pianificazione territoriale per previsioni edificatorie, nelle aree a pericolosità da frana molto elevata ed elevata di cui agli articoli 20 e 21 delle presenti norme, anche se effettuata previa realizzazione degli interventi di messa in sicurezza, nell'ottica di orientare la

pianificazione del territorio verso criteri che tengano conto delle reali possibilità di trasformazione del territorio stesso, va esclusa qualora siano possibili localizzazioni alternative.

3. Nelle aree di cui al comma 2 del presente articolo, non potrà essere rilasciata dichiarazione di abitabilità ed agibilità fino alla certificazione dell'avvenuta messa in sicurezza conseguente alla preventiva realizzazione e collaudo degli eventuali interventi di bonifica e consolidamento.
4. In tutte le aree a pericolosità geomorfologica si applicano, oltre a quelle del presente Titolo III, le disposizioni del Titolo VI e VII.
5. Nelle aree a pericolosità geomorfologica continuano a svolgersi le attività antropiche ed economiche esistenti alla data di adozione del Piano Stralcio osservando le cautele e le prescrizioni disposte dal presente Titolo III, artt. 20, 21 e 22 .
6. Nelle stesse aree sono consentiti esclusivamente i nuovi interventi ivi indicati, anche con riferimento ai paragrafi 3.2.a) e 3.2.b) del D.P.C.M. 29 settembre 1998, nel rispetto delle condizioni e delle prescrizioni generali stabilite nei commi seguenti e nello studio di compatibilità idrogeologica di cui all'articolo 17.
7. Tutte le nuove attività, opere e sistemazioni e tutti i nuovi interventi consentiti nelle aree a rischio geomorfologico, rispetto alla pericolosità dell'area, devono essere tali da:
 - a) migliorare o comunque non peggiorare le condizioni di sicurezza del territorio e di difesa del suolo;
 - b) non costituire in nessun caso un fattore di aumento della pericolosità da dissesti di versante, attraverso significative e non compatibili trasformazioni del territorio nelle aree interessate;
 - c) non compromettere la stabilità dei versanti;
 - d) non costituire elemento pregiudizievole all'attenuazione o all'eliminazione definitiva delle specifiche cause di rischio esistenti;
 - e) non pregiudicare le sistemazioni definitive delle aree a rischio né la realizzazione degli interventi previsti dalla pianificazione di bacino o dagli strumenti di programmazione provvisoria e urgente;
 - f) garantire condizioni adeguate di sicurezza durante la permanenza di cantieri mobili, in modo che i lavori si svolgano senza creare, neppure temporaneamente, un significativo aumento del livello di rischio o del grado di esposizione al rischio esistente;
 - g) limitare l'impermeabilizzazione superficiale del suolo impiegando tipologie costruttive e materiali tali da controllare la ritenzione temporanea delle acque anche attraverso adeguate reti di regimazione e di drenaggio;
 - h) rispondere a criteri di basso impatto ambientale, è pertanto raccomandato, ogni qualvolta possibile, l'utilizzo di tecniche di ingegneria naturalistica.
8. Nelle aree perimetrate a pericolosità geomorfologica ed interessate anche da pericolosità idraulica, le prescrizioni relative si applicano contemporaneamente e si sommano ciascuna operando in funzione della rispettiva finalità.
9. Le disposizioni più restrittive, tra quelle di cui al comma precedente, prevalgono sempre su quelle meno restrittive.
10. Tutti gli interventi e le opere destinate alla prevenzione ed alla protezione del territorio dal rischio geomorfologico devono essere sottoposti, dall'amministrazione territorialmente competente, ad un idoneo piano di azioni ordinarie di manutenzione tese a garantire nel tempo la necessaria tutela dell'equilibrio geostatico e geomorfologico dei territori interessati.

11. I Piani di Protezione Civile di cui alla Legge 225/1992 devono essere adeguati ai contenuti del presente Piano Stralcio.

ARTICOLO 17 Studio di compatibilità idrogeologica

1. Salvo che non sia diversamente e specificamente stabilito, tutti i progetti proposti per l'approvazione nelle aree a pericolosità molto elevata ed elevata da frana devono essere corredati da uno studio di compatibilità idrogeologica. Lo studio analizza compiutamente gli effetti di ciascun progetto sull'area interessata anche tenendo conto di quanto stabilito dall'articolo 17, comma 3, lettera i), della Legge n. 183/1989.
2. Nelle aree a pericolosità media e moderata da frana lo studio di compatibilità deve essere prodotto solo nelle fattispecie in cui è espressamente richiesto dalle norme del presente Titolo III.
3. Nessun progetto può essere approvato da parte della autorità competente di livello regionale, provinciale o comunale senza la preventiva o contestuale approvazione del connesso studio di compatibilità idrogeologica, ove richiesto.

ARTICOLO 18 Interventi per la mitigazione della pericolosità da dissesti di versante

Nelle aree perimetrate a pericolosità molto elevata ed elevata da dissesti di versante sono ammessi:

- a) opere di difesa attiva e passiva dalle frane o da situazioni di dissesto diffuso, anche di tipo temporaneo finalizzate a ridurre l'intensità ovvero a limitare l'estensione dell'area interessata;
- b) opere di difesa attiva e passiva e gli interventi di bonifica e di sistemazione delle aree di possibile innesco e sviluppo dei fenomeni di dissesto finalizzate ad impedire il verificarsi dell'evento;
- c) gli interventi di sistemazione e miglioramento ambientale, di miglioramento del patrimonio forestale, di rinaturalizzazione delle aree abbandonate dall'agricoltura, tutte finalizzate a ridurre i rischi, ad incrementare la stabilità dei terreni, a ricostituire gli equilibri naturali, sempre che non interferiscano negativamente con l'evoluzione dei processi e degli equilibri naturali, e favoriscano la ricostituzione della vegetazione spontanea autoctona purché coerenti alle prescrizioni tecniche di cui al Titolo VI in relazione alle condizioni di rischio considerate;
- d) opere di manutenzione e consolidamento dei versanti e di protezione dei suoli dall'erosione;
- e) interventi idraulici, opere idrauliche, interventi idraulico-forestali, e idraulico agrari;
- f) opere di mitigazione o eliminazione del rischio da frana;
- g) gli interventi urgenti delle autorità di difesa del suolo e di Protezione Civile competenti per la salvaguardia di persone e beni a fronte di eventi pericolosi o situazioni di rischio eccezionali.

ARTICOLO 19 Interventi consentiti nelle aree a pericolosità molto elevata (P.G.3)

1. Nelle aree P.G.3, per le finalità di cui al presente Piano, sono consentiti:

- in relazione al patrimonio edilizio esistente**

- a) interventi di demolizione senza ricostruzione, di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro, di risanamento conservativo, così come definiti alle lettere a), b) e c) dell'art. 31 della Legge 457/1978 e successive modifiche ed integrazioni;
- b) adeguamenti necessari alla messa a norma delle strutture e degli impianti relativamente a quanto previsto dalle norme in materia igienico-sanitaria, sismica, di sicurezza ed igiene sul lavoro, di superamento delle barriere architettoniche;
- c) interventi di ristrutturazione edilizia, così come definiti alla lettera d) dell'art. 31 della Legge n. 457/1978 e successive modifiche ed integrazioni, che non comportino aumento di superficie o di volume né aumento del carico urbanistico, purché siano realizzati senza aggravare le condizioni di instabilità e non compromettano la possibilità di realizzare il consolidamento del movimento franoso e la manutenzione delle opere di consolidamento;
- d) interventi sugli edifici esistenti, finalizzati a ridurre la vulnerabilità, a migliorare la tutela della pubblica incolumità, che non comportino aumenti di superficie, di volume e di carico urbanistico.

□ **in relazione ad opere ed infrastrutture a rete pubbliche o di interesse pubblico**

- e) interventi di consolidamento, sistemazione e mitigazione dei fenomeni franosi, nonché quelli atti a monitorare i processi geomorfologici che determinano le condizioni di pericolosità molto elevata, previo parere favorevole dell'Autorità di Bacino sulla conformità degli interventi con le finalità del Piano di bacino;
- f) interventi necessari per la manutenzione di opere pubbliche o di interesse pubblico;
- g) interventi di ristrutturazione delle opere e infrastrutture pubbliche o di interesse pubblico nonché della viabilità e della rete dei servizi privati esistenti non delocalizzabili, purché siano realizzati senza aggravare le condizioni di instabilità e non compromettano la possibilità di realizzare il consolidamento dell'area e la manutenzione delle opere di consolidamento.

2. Solo gli interventi di cui alla lettere e) e g) necessitano di studio di compatibilità idrogeologica.

ARTICOLO 20 Interventi consentiti nelle aree a pericolosità elevata (P.G.2)

1. Nelle aree P.G.2 sono consentiti, oltre agli interventi di cui all'articolo precedente, i seguenti interventi:

- a) ampliamenti volumetrici degli edifici esistenti esclusivamente finalizzati alla realizzazione di servizi igienici, volumi tecnici, rialzamento del sottotetto al fine di renderlo abitabile senza che si costituiscano nuove unità immobiliari, nonché manufatti che non siano qualificabili quali volumi edilizi;
- b) nuovi interventi relativi a servizi e opere pubbliche purché sia redatto e approvato il progetto preliminare relativo al consolidamento ed alla messa in sicurezza dell'intera area interessata al dissesto. È, altresì, necessario che siano realizzate e collaudate le opere di consolidamento e di messa in sicurezza, con superamento delle condizioni di instabilità, relative al sito interessato dall'intervento e all'area d'intorno ad esso, tenuto conto anche dei processi geomorfologici di medio - lungo periodo.

2. per le opere di cui alla lettera a) non è richiesto lo studio di compatibilità idrogeologica

ARTICOLO 21 Aree a pericolosità media e moderata (P.G.1)

1. Nelle aree P.G.1, oltre alle opere ed agli interventi di cui all'articolo precedente, sono consentite la realizzazione e/o la modificazione di opere secondo le normative e le previsioni degli strumenti urbanistici vigenti purché l'intervento garantisca la sicurezza e non determini condizioni di instabilità e non modifichi negativamente le condizioni ed i processi geomorfologici nell'area e nella zona potenzialmente interessata dall'opera e dalle sue pertinenze.
2. Nelle aree a pericolosità media e moderata sono inoltre consentite:
 - a) le nuove costruzioni edilizie nei lotti interclusi e nelle aree libere di frangia dei centri edificati definiti ai sensi dell'articolo 18 della Legge n. 865/1971, purché conformi alle previsioni degli strumenti urbanistici;
 - b) i cambiamenti di destinazione d'uso di immobili all'interno dei centri edificati, a condizione che siano possibili ai sensi delle norme e delle previsioni urbanistiche vigenti e che risultino compatibili con le caratteristiche preesistenti degli edifici;
 - c) i cambiamenti di destinazione d'uso di immobili all'esterno dei centri edificati, realizzabili negli edifici anche con aumenti di superficie o volume e di carico urbanistico non superiore al 25%, sempre a condizione che siano possibili ai sensi delle norme e delle previsioni urbanistiche vigenti;
 - d) nelle zone territoriali omogenee E, ad eccezione delle porzioni con vincoli di tutela ambientale o paesistica, le nuove costruzioni previste dagli strumenti urbanistici vigenti;
 - e) la realizzazione e l'ampliamento di opere ed infrastrutture pubbliche o di interesse pubblico;
 - f) gli interventi di edilizia cimiteriale con aumento di capacità non superiore al 30%;
 - g) le strutture o insediamenti anche provvisori destinati al pernottamento di persone posti alla quota piano di campagna.
3. Gli interventi consentiti dal presente articolo:
 - a) devono risultare coerenti con la pianificazione di Protezione Civile;
 - b) richiedono lo studio di compatibilità idrogeologica limitatamente a quelli previsti dal precedente comma, lettere a), d), e), f) e g).

TITOLO IV - Rischio idrogeologico

ARTICOLO 22 Procedure per l'individuazione del rischio idrogeologico

1. Il rischio (R) è definito come l'entità del danno atteso in seguito al verificarsi di un particolare evento calamitoso, in una data area ed in un intervallo di tempo definito.
Esso è correlato a:
 - pericolosità (P) ovvero alla probabilità di occorrenza dell'evento calamitoso entro un definito arco temporale ed in una zona tale da coinvolgere l'elemento a rischio;

- vulnerabilità (V) intesa come grado di perdita atteso per un certo elemento a rischio o per un gruppo di elementi a rischio al verificarsi dell'evento calamitoso considerato ed è espressa in una scala variabile da zero (nessun danno) a uno (distruzione totale);
- valore esposto (E) ovvero il valore, esprimibile come valore monetario o come quantità di unità esposte, della popolazione, della proprietà e delle attività economiche a rischio in una data area.

In termini analitici, il rischio idrogeologico può essere espresso come il prodotto dei tre fattori suddetti, ovvero:

$$R = P \times V \times E$$

Le tipologie di elementi a rischio (E_r) sono definiti dal D.P.C.M. 29 settembre 1998 "Atto di indirizzo e coordinamento per l'individuazione dei criteri relativi agli adempimenti di cui all'art. 1, commi 1 e 2, del decreto-Legge 11 giugno 1998, n. 180" che stabilisce che debbano essere considerati come elementi a rischio innanzitutto l'incolumità delle persone e, inoltre, con carattere di priorità, almeno:

- gli agglomerati urbani comprese le zone di espansione urbanistica;
- le aree su cui insistono insediamenti produttivi, impianti tecnologici di rilievo, in particolare quelli definiti a rischio ai sensi di legge;
- le infrastrutture a rete e le vie di comunicazione di rilevanza strategica, anche a livello locale;
- il patrimonio ambientale e i beni culturali di interesse rilevante;
- le aree sede di servizi pubblici e privati, di impianti sportivi e ricreativi, strutture ricettive ed infrastrutture primarie.

Il prodotto della vulnerabilità per il valore esposto esprime il grado previsto di perdita di persone e/o beni a seguito di uno specifico evento calamitoso ed è definito come danno (D):

$$D = V \times E$$

Pertanto, il rischio può essere espresso anche come il prodotto della probabilità di accadimento di un evento calamitoso per l'entità del danno da esso derivante:

$$R = P \times D$$

Con riferimento al D.P.C.M. 29 settembre 1998 e' possibile definire quattro classi di rischio, secondo la classificazione di seguito riportata:

- moderato R1: per il quale i danni sociali, economici e al patrimonio ambientale sono marginali;
- medio R2: per il quale sono possibili danni minori agli edifici, alle infrastrutture e al patrimonio ambientale che non pregiudicano l'incolumità del personale, l'agibilità' degli edifici e la funzionalità delle attività economiche;
- elevato R3: per il quale sono possibili problemi per l'incolumità delle persone, danni funzionali agli edifici e alle infrastrutture con conseguente inagibilità degli stessi, la interruzione di funzionalità delle attività socioeconomiche e danni rilevanti al patrimonio ambientale;

- molto elevato R4: per il quale sono possibili la perdita di vite umane e lesioni gravi alle persone, danni gravi agli edifici, alle infrastrutture e al patrimonio ambientale, la distruzione di attività socioeconomiche.

2. Nell'analisi di dettaglio del rischio idrogeologico l'individuazione delle aree a rischio idrogeologico si ricava, sintetizzando la procedura descritta in precedenza, per sovrapposizione delle zone soggette a pericolosità (intesa come prodotto della intensità per la probabilità) con gli elementi a rischio (intesi come prodotto del valore per la vulnerabilità), attraverso le matrici esposte nelle tabelle che seguono rispettivamente per il rischio geomorfologico ed il rischio idraulico, dove le colonne indicano diverse classi di pericolosità idrogeologica, e le righe esprimono i valori degli elementi a rischio secondo un indice crescente:

E5 = agglomerati urbani, aree industriali e/o artigianali, centri abitati estesi, edifici isolati, dighe e invasi idrici, strutture ricreative, campeggi

E4 = strade statali, strade provinciali, strade comunali (unica via di collegamento all'abitato), linee ferroviarie

E3 = linee elettriche, acquedotti, fognature, depuratori, strade secondarie

E2 = impianti sportivi con soli manufatti di servizio, colture agricole intensive

E1 = assenza di insediamenti, attività antropiche e patrimonio ambientale

CLASSI DI RISCHIO		CLASSI DI PERICOLOSITA' GEOMORFOLOGICA		
		PG3	PG2	PG1
ELEMENTI A RISCHIO	E5	R4	R3	R2
	E4	R4	R3	R2
	E3	R3	R2	R1
	E2	R2	R2	R1
	E1	R2	R1	R1

Dove le sigle corrispondono rispettivamente a :

PG1 = aree a suscettibilità da frana bassa e media (pericolosità media e bassa)

PG2 = aree a suscettibilità da frana alta (pericolosità elevata)

PG2 = aree a suscettibilità da frana molto alta (pericolosità molto elevata)

CLASSI DI RISCHIO		CLASSI DI PERICOLOSITA' IDRAULICA		
		AP	MP	BP

ELEMENTI A RISCHIO	E5	R4	R3	R2
	E4	R4	R3	R2
	E3	R3	R2	R1
	E2	R2	R2	R1
	E1	R2	R1	R1

Dove le sigle corrispondono rispettivamente a :

BP = aree a bassa probabilità di esondazione (pericolosità bassa e media)

MP = aree a moderata probabilità di esondazione (pericolosità elevata)

AP = aree allagate e/o a alta probabilità di esondazione (pericolosità molto elevata)

3. In considerazione del tempo disponibile, e della cartografia esistente con uniformità sull'intero territorio (scala 1:25.000), non è stato possibile valutare con precisione la vulnerabilità e il valore degli elementi esposti, per l'individuazione del rischio su tutto il territorio di competenza dell'Autorità di Bacino della Puglia; pertanto si è ritenuto necessario utilizzare un metodo semplificato.

Per porsi in condizioni di massima cautela, si è considerata un'unica classe di elementi vulnerabili che corrisponde agli insediamenti abitativi e produttivi (E5) ed alle infrastrutture (E4), per questo motivo le tabelle relative al rischio esposte in precedenza vengono semplificate e ne derivano le tabelle che seguono:

CLASSI DI RISCHIO		CLASSI DI PERICOLOSITA' GEOMORFOLOGICA		
		PG3	PG2	PG1
ELEMENTI A RISCHIO	E5 – E4	R4	R3	R2

CLASSI DI RISCHIO		CLASSI DI PERICOLOSITA' IDRAULICA	
		AP	MP
ELEMENTI A RISCHIO	E5 – E4	R4	R3

Dove i simboli hanno lo stesso significato visto in precedenza.

Di conseguenza nella cartografia allegata alla attuale elaborazione del PAI, non sono rappresentate la classe di rischio R1 per la pericolosità geomorfologica, e le classi di pericolosità idraulica BP e di rischio idraulico R2 ed R1, pur risultando le stesse classi presenti nella legenda.

4. In attesa dell'attuazione del comma 1 del presente articolo all'interno delle aree perimetrare ad alta e media probabilità di inondazione ed all'interno delle aree perimetrare come molto elevata, elevata e media pericolosità da frana, gli insediamenti, le infrastrutture, le opere pubbliche e private, gli edifici sparsi comprese le aree di espansione urbanistica sono da considerarsi, ai sensi del comma 1 dell'art. 1 del D.L. n. 180/1998, rispettivamente aree a rischio idraulico molto elevato ed elevato ed aree a rischio da frana molto elevato, elevato e medio. Gli Enti competenti ai sensi della L. 24 febbraio 1992, n. 225, provvedono prioritariamente per tali aree a predisporre piani urgenti di emergenza contenenti le misure per la salvaguardia dell'incolumità delle popolazioni interessate, ai sensi del comma 4 art. 1 del D.L. n. 180/98.

TITOLO V – INTERVENTI PER LA MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO

CAPO I Prescrizioni generali per l'assetto idrogeologico

ARTICOLO 23 Finalità

Le disposizioni del presente Titolo IV contengono prescrizioni generali e specifiche di obiettivo nonché linee guida in materia di assetto e gestione del territorio, destinazioni di uso del suolo, criteri di realizzazione di interventi e modi di esercizio di attività economiche o altre attività antropiche allo scopo di assicurare la prevenzione dai pericoli idrogeologici e di impedire la nascita di nuove situazioni di rischio a carico degli elementi definiti vulnerabili dal D.P.C.M. 29 settembre 1998 o dal presente Piano Stralcio in particolare, di mantenere:

- a) il reticolo idrografico in buono stato idraulico ed ambientale.
- b) una buona condizione di stabilità idrogeologica ed ambientale;
- c) le opere di difesa mirate alla sicurezza idraulica e geomorfologica in piena funzionalità;
- d) salvaguardare le condizioni di deflusso e permeabilità naturali nei suoli.

ARTICOLO 24 Criteri d'intervento

Gli interventi di manutenzione idraulica e idrogeologica, di sistemazione e difesa del suolo, saranno uniformati, per quanto possibile, ai seguenti criteri:

- a) protezione e recupero dei biotopi locali e delle specie rare ed endemiche, attraverso le opportune valutazioni in sede progettuale e ponendo in opera adeguate precauzioni durante la fase di cantiere;
- b) diversità morfologica atta a preservare una biocenosi il più possibile ricca e diversificata, nella valutazione complessiva che l'eterogeneità morfologica dell'habitat costituisce il valore essenziale ai fini della biodiversità;
- c) conservazione e, ovunque possibile, miglioramento delle condizioni di naturalità dei corsi d'acqua, previa analisi dei rapporti funzionali tra l'ecosistema ripario e quello terrestre, interventi di

riqualificazione ambientale e di conservazione e messa a dimora di specie compatibili con la buona officiosità, la sicurezza e la manu-tenzione dell'alveo;

- d) conservazione e creazione di corridoi biologici atti a garantire il libero movimento degli organismi ed evitare l'isolamento e la conseguente estinzione di popolazioni animali;
- e) naturalità delle strutture atte a limitare l'impiego di elementi strutturali, anche non visibili, che perturbino sensibilmente la naturalità dei siti;
- f) conservazione e sviluppo dei processi autodepurativi, attraverso la realizzazione di interventi di differenziazione degli alvei tali da incrementare la diversità idrobiologica, di "ecosistemi filtro" e sistemi di fitodepurazione nelle aree di golena e di fondovalle, conservazione e messa a dimora, ove opportuno e possibile, di adeguate piante con capacità fitodepurativa, specie lungo le fasce.

ARTICOLO 25 Programma degli interventi

1. Gli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico devono essere progettati e realizzati anche in funzione della salvaguardia e della promozione della qualità dell'ambiente.
2. Nel momento della progettazione preliminare, devono essere esaminate diverse soluzioni, tenendo conto, nella valutazione costi-benefici, anche dei costi e dei benefici di tipo ambientale, optando per la soluzione che realizza il miglior grado di integrazione tra i diversi obiettivi.
3. Il Piano Stralcio per l'assetto idrogeologico si attua attraverso programmi triennali di intervento predisposti dall'Autorità di Bacino ai sensi dell'articolo 21 e seguenti della Legge 183/89, e successive modifiche ed integrazioni, redatti tenendo conto degli indirizzi e delle finalità dei piani medesimi. I programmi triennali devono destinare quota parte degli stanziamenti complessivi a:
 - a) interventi di manutenzione ordinaria delle opere degli impianti e dei beni, compresi mezzi, attrezzature e materiali dei cantieri-officina e dei magazzini idraulici;
 - b) svolgimento del servizio di polizia idraulica, di navigazione interna, di piena e di pronto intervento idraulico;
 - c) compilazione ed aggiornamento dei piani di bacino, svolgimento di studi, monitoraggio degli interventi di consolidamento dei versanti, rilevazioni o altro nelle materie riguardanti la difesa del suolo, redazione dei progetti generali, degli studi di fattibilità, dei progetti di massima ed esecutivi di opere e degli studi di valutazione dell'impatto ambientale di quelle principali.
4. Le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità Montane e gli altri Enti pubblici possono concorrere con propri stanziamenti alla realizzazione di opere e interventi previsti dai piani di bacino.
5. Il Piano Stralcio per l'assetto idrogeologico fornisce elementi propedeutici alla predisposizione dei programmi e dei piani regionali, provinciali e comunali di previsione, prevenzione ed emergenza di cui alla Legge n. 225/1992 ed all'articolo 1, comma 4, del Decreto Legge n. 180/1998 convertito dalla Legge n. 267/1998 e successive modifiche ed integrazioni.

ARTICOLO 26 Interventi di mitigazione del rischio idrogeologico

Qualsiasi intervento per la mitigazione del rischio idrogeologico deve necessariamente prevedere 2 fasi di studio:

I Fase) analisi del dissesto mirata alla conoscenza del fenomeno, del suo contesto geologico, geomorfologico, idrogeologico ed idraulico e delle sue cause,

II Fase) definizione e dimensionamento dei possibili interventi a protezione degli elementi a rischio.

Per la I fase si deve fare riferimento alle Direttive 5 e 6 del presente PAI.

La II fase dovrà svilupparsi secondo il seguente schema:

- a) esposizione dei criteri di scelta dell'intervento;
- b) analisi che mostrino come l'intervento e il suo dimensionamento contribuiscano all'eliminazione di una o più cause del dissesto;
- c) valutazione dell'incremento delle condizioni di sicurezza prodotte;
- d) piano di monitoraggio e manutenzione;
- e) stima dei costi.

ARTICOLO 27 Interventi di manutenzione

1. Entro dodici mesi dall'approvazione del Piano di Bacino, stralcio per la tutela dal Rischio Idrogeologico, le autorità amministrative con competenze idrauliche sottopongono all'Autorità di Bacino una relazione dettagliata sullo stato delle opere idrauliche, nonché una relazione sullo stato di manutenzione dei corsi d'acqua e le relative necessità in termini di manutenzione ordinaria, straordinaria e di nuovi interventi strutturali. Entro diciotto mesi le autorità amministrative competenti procedono ad una riclassificazione delle opere idrauliche di loro competenza in relazione agli obiettivi da difendere previo parere competente dell'Autorità di Bacino
2. I soggetti di cui al comma 4 dell'art.2 della Legge n. 365/2000 provvedono ad effettuare l'attività ordinaria di polizia idraulica lungo i corsi d'acqua e le relative pertinenze, così come indicate nella "Carta delle aree di pertinenza fluviale e lacuale", finalizzata a rilevare le situazioni critiche che possono determinare pericolo incombente o potenziale per le persone e le cose così come specificato nel suddetto articolo. Il coordinamento di tale attività è svolto dall'Autorità di Bacino.
3. Premesso che tutti i progetti di opere idrauliche devono essere sottoposti al parere vincolante dell'Autorità di bacino - reso secondo le modalità di cui all'art. 36 - allo scopo di verificarne la conformità agli indirizzi del PAI e alle presenti norme, si stabilisce la seguente classificazione:
 - a) Interventi di manutenzione ordinaria, ossia pulizia degli alvei e mantenimento della officiosità idraulica dei corsi d'acqua;
 - b) Interventi di manutenzione straordinaria, riguardanti le opere di sistemazione, riparazione, modifica e sostituzione degli elementi di difesa necessari per il rinnovamento degli elementi stessi;
 - c) Interventi **strutturali che modificano l'equilibrio idraulico preesistente**, quali sbarramenti, dighe, traverse, inalveamenti, arginature realizzati ex novo.
4. L'Autorità di Bacino si riserva di approvare specifiche tecniche aventi valore di Direttiva riguardo le modalità esecutive degli interventi appartenenti a qualunque classe, nel rispetto delle specifiche competenze riconosciute dalla legge ad Enti la cui attività è specificamente rivolta alla progettazione, realizzazione e manutenzione delle suddette opere idrauliche.

ARTICOLO 28 Riordino delle competenze in materia di risorse idriche e difesa suolo

Le competenze idrauliche attribuite ai sensi del Decreto Legislativo. 31 marzo 1998 n. 112 esclusivamente per motivi di salvaguardia idraulica in relazione al Piano di Bacino stralcio per la tutela dal Rischio Idrogeologico, sono riferite, per ogni corso d'acqua, all'intera asta fluviale, comprensiva sia dei tratti classificati per la presenza di opere idrauliche sia dei tratti non classificati. Di conseguenza gli interventi di manutenzione comprendono tutto il corso fluviale. Quelli relativi alle opere idrauliche classificate, indicate nella "Carta delle opere idrauliche" che sarà allegata al Piano, costituiscono priorità in riferimento agli obiettivi di difesa idraulica del bacino.

1. Ai sensi del D.L. 112/98 e stante la necessità di garantire l'unitaria considerazione delle questioni afferenti ciascun bacino idrografico, l'Autorità di Bacino intende concordare con i vari Enti preposti, ognuno per la propria parte di competenza, il quadro di riferimento normativo e le procedure operative relativi ai seguenti settori:
 - a) i compiti di polizia idraulica e di pronto intervento di cui al regio decreto 25 luglio 1904, n. 523 e al regio decreto 9 dicembre 1937, n. 2669, ivi comprese l'imposizione di limitazioni e divieti all'esecuzione di qualsiasi opera o intervento anche al di fuori dell'area demaniale idrica, qualora questi siano in grado di influire anche indirettamente sul regime dei corsi d'acqua;
 - b) il rilascio di concessioni per l'estrazione di materiale litoide dai corsi d'acqua, anche ai sensi della Legge 37/1994;
 - c) il rilascio di concessioni di spiagge lacuali, superfici e pertinenze dei laghi;
 - d) il rilascio di concessioni di pertinenze idrauliche e di aree fluviali anche ai sensi dell'articolo 8 della Legge 5 gennaio 1994, n. 37;
 - e) la polizia delle acque, anche con riguardo alla applicazione del testo unico approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775;
 - f) la programmazione, pianificazione e gestione integrata degli interventi di difesa delle coste e degli abitati costieri;
 - g) i provvedimenti impositivi e di gestione del vincolo idrogeologico;
 - h) le autorizzazioni a interventi nelle aree con vincolo idrogeologico;
 - i) le esenzioni e le rimozioni del vincolo idrogeologico secondo le modalità previste dal Titolo V delle presenti norme;
 - j) realizzazione di opere di pronto intervento sui corsi d'acqua;
 - k) redazione ed approvazione dei piani di tutela idrogeologica di cui al R.d.l. 3267/1923 lasciando a Province e Comunità montane la gestione ed esecuzione degli interventi ivi previsti;
2. L'Autorità di Bacino è soggetto di pianificazione ai sensi dell'art. 10 della L. 183/89 e dell'art. 3 comma 3 della Legge Regionale della Puglia n. 20/2001, essendo un Ente di diritto pubblico avente per scopo la conservazione, difesa e valorizzazione del suolo ricadente nel territorio di competenza. Il Piano di bacino ed i suoi stralci costituiscono piani di rilievo territoriale cui devono riferirsi il DRAG (Documento regionale di assetto generale), i PTCP (piani territoriali di coordinamento provinciale) ed i PUG (Piani urbanistici generali dei singoli Comuni), per i quali è richiesto il parere di conformità agli indirizzi e prescrizioni dello stesso.

3. Ai sensi dell'art. 3 L. 36/94 l'Autorità di bacino definisce ed aggiorna periodicamente il bilancio idrico diretto ad assicurare l'equilibrio fra le disponibilità di risorse reperibili o attivabili nell'area di riferimento ed i fabbisogni per i diversi usi, adottando specifiche misure per la pianificazione dell'economia idrica. Inoltre nei bacini idrografici caratterizzati da consistenti prelievi o da trasferimenti, sia a valle che oltre la linea di displuvio, le derivazioni sono regolate in modo da garantire il livello di deflusso necessario alla vita negli alvei sottesi e tale da non danneggiare gli equilibri degli ecosistemi interessati.

ARTICOLO 29 Sistemi di monitoraggio idropluviometrico

Ai fini delle attività di monitoraggio idropluviometrico sul territorio di competenza, l'Autorità di bacino si avvarrà del supporto tecnico-operativo degli Uffici Idrografici delle Regioni, ognuno per la propria parte di competenza, che forniranno i dati in loro possesso e collaboreranno alla definizione dei programmi di implementazione della rete di rilevamento.

L'Autorità di Bacino si pone inoltre come obiettivo quello di integrare le varie reti idropluviometriche esistenti sul proprio territorio di competenza, creando una rete dove confluiscono, in tempo reale, i dati di telemisura provenienti dalle varie reti. Tali dati opportunamente elaborati saranno quindi divulgati tramite un sito internet in modo che tutti gli Enti preposti ai compiti di Protezione Civile possano utilizzarli nella gestione delle emergenze.

ARTICOLO 30 Piani di Protezione Civile

1. Le Province, sulla base delle competenze ad esse attribuite dagli artt. 19 e 20 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, assicurano lo svolgimento dei compiti relativi alla rilevazione, alla raccolta e alla elaborazione dei dati interessanti la Protezione Civile nonché alla realizzazione dei programmi di previsione e prevenzione sopra menzionati.
2. Programmi provinciali e comunali di Previsione e Prevenzione, redatti ai sensi della vigente normativa in materia di Protezione Civile, tengono conto delle potenziali situazioni di rischio evidenziate nel presente Piano.
3. Gli Enti locali, nella stesura dei propri Piani di Emergenza, prevedono il concorso al Sistema regionale di Protezione Civile, per gli scenari desumibili dalla perimetrazione di aree a rischio individuate dal presente Piano e da suoi futuri aggiornamenti ed inoltre devono tener conto delle fasi di allerta, allarme e di gestione dell'emergenza e dei dati provenienti dai sistemi di monitoraggio idro-pluviometrico.
4. Le Province, nell'ambito delle proprie competenze, curano i rapporti con i Comuni interessati dal Piano per l'organizzazione e la dotazione di strutture comunali di Protezione Civile – anche ai sensi dell'art. 15 della L. 24 febbraio 1992, n. 225 - nonché per la stesura dei Piani comunali ed intercomunali di Protezione Civile, secondo quanto disposto dall'art. 108 del D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 112.

TITOLO VI – PROCEDURE DI FORMAZIONE, REVISIONE, VERIFICA, AGGIORNAMENTO DEL PIANO

ARTICOLO 31 Adozione, approvazione, trasmissione e consultazione degli elaborati di Piano

1. Il Piano Stralcio è adottato e approvato secondo le procedure contenute nell'art. 9, della Legge Regionale della Puglia n. 19 del 9/12/2002.
2. Dell'approvazione del PAI da parte del Comitato Istituzionale viene dato avviso mediante pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica e sui Bollettini Ufficiali delle Regioni Puglia, Basilicata e Campania.
3. Contestualmente alla pubblicazione dell'avviso di approvazione sulla Gazzetta Ufficiale, copie integrali del Piano sono depositate presso l'Autorità di Bacino della Puglia, il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio, le Presidenze delle Giunte delle Regioni Puglia, Basilicata e Campania, le Province di Bari, Foggia, Brindisi, Lecce, Taranto, Potenza, Avellino.
4. L'Autorità di Bacino trasmette ai Comuni e agli Enti pubblici interessati, copia su supporto informatico della seguente documentazione:
 - a) Relazione;
 - b) Norme di attuazione;
 - c) Cartografia di Piano relativa a pericolosità idraulica e da frana.

Relativamente al territorio di propria competenza saranno forniti ai Comuni anche gli elaborati cartografici su supporto cartaceo.

5. Il Piano Stralcio potrà essere consultato sul sito internet dell'Autorità di Bacino della Puglia.

ARTICOLO 32 Varianti al Piano Stralcio per l'assetto idrogeologico (PAI)

Le Amministrazioni, gli Enti Pubblici interessati, nonché i soggetti privati, possono presentare istanza di modifica alla perimetrazione delle aree sottoposte a vincolo e riportate negli allegati cartografici del PAI, in base a più approfondite conoscenze sulle fenomenologie riscontrate, secondo le procedure previste nell'art. 33 delle presenti norme.

ARTICOLO 33 Procedure per la richiesta di variante al PAI su aree a pericolosità idrogeologica

1. Le Amministrazioni, gli Enti Pubblici, nonché i soggetti privati interessati, possono presentare istanza di modifica alla perimetrazione delle aree a pericolosità molto elevata ed elevata riportate negli allegati cartografici del PAI in base a più approfondite conoscenze sulle condizioni effettive dei fenomeni di dissesto. La domanda di modifica di un vincolo apposto dal PAI su un'area a pericolosità idraulica e/o da frana deve essere inoltrata all'Autorità di Bacino. Copia della domanda deve essere inviata per conoscenza anche alle Amministrazioni Provinciale e Comunale competenti che, entro 30 giorni dalla data di presentazione dell'istanza, può inoltrare eventuali osservazioni all'Autorità di Bacino.

2. All'istanza deve essere allegata la documentazione tecnica essenziale, di seguito elencata, necessaria ad illustrare le motivazioni della richiesta di modifica e a fornire gli elementi utili per la valutazione preliminare sullo stato dell'area:
 - a) Per le aree soggette a pericolosità idraulica, studio di compatibilità idraulica redatto secondo i criteri indicati nella Direttiva 5 delle presenti norme;
 - b) Per le aree soggette a pericolosità da frana, studio di compatibilità idrogeologica redatto secondo i criteri indicati nella Direttiva 6 delle presenti norme;
 - c) Planimetrie dello stato dei luoghi in scala 1:10.000, stralcio del PAI in scala 1:10.000, particolare dell'area in scala 1:2.000 e per alvei incassati in scale di maggior dettaglio;
 - d) Relazione illustrativa della trasformazione che si intende realizzare sull'area, contenente informazioni circa la volumetria, le superfici, le destinazioni d'uso.
3. Entro 60 giorni dalla data di presentazione dell'istanza, l'Autorità di Bacino esprime una valutazione preliminare sulla possibilità di modifica del vincolo apposto. La valutazione preliminare contiene, inoltre, indicazioni sulla documentazione tecnica da produrre al fine dell'ottenimento del parere definitivo.
4. Entro 90 giorni dalla data di presentazione da parte del richiedente della documentazione di cui al precedente comma, l'Autorità di Bacino esprime parere definitivo. Durante tale periodo l'Autorità di Bacino potrà richiedere eventuali integrazioni. In tal caso il parere sarà dato entro 90 giorni dalla data di presentazione delle integrazioni.
5. Ai fini dell'istruttoria delle richieste di modifica di un vincolo apposto dal PAI, sono istituite presso l'Autorità di Bacino apposite commissioni composte da propri tecnici e da un tecnico designato dalle Amministrazioni Provinciale e uno dall'Amministrazione Comunale interessate con funzioni consultive e senza diritto di voto. Le commissioni sono costituite con provvedimento del Segretario Generale dell'Autorità di Bacino e sono integrate, ove necessario, da uno o più componenti del Comitato Tecnico e/o da consulenti esterni.
6. Le istanze che si concludono con parere definitivo positivo costituiscono varianti al PAI, vengono formalizzate con apposita presa d'atto dal Comitato Istituzionale e notificate agli interessati.

ARTICOLO 34 Aggiornamento del PAI

1. Il Piano Stralcio è soggetto ad aggiornamento periodico da parte dell'Autorità di Bacino - tenendo conto anche delle istanze di soggetti pubblici e privati, corredate da documentazione e rappresentazione cartografica redatta secondo le indicazioni delle Direttive 5 e 6 – con le stesse procedure necessarie per la sua adozione ed approvazione, in relazione a:
 - a) studi specifici corredate da indagini ed elementi informativi a scala di maggior dettaglio prodotti da pubbliche amministrazioni;
 - b) nuovi eventi idrogeologici da cui sia modificato il quadro della pericolosità idrogeologica;
 - c) nuove emergenze ambientali;
 - d) significative modificazioni di tipo agrario-forestale sui versanti o incendi su grandi estensioni boschive;
 - e) realizzazione da parte di un Ente locale di un intervento di mitigazione (regolarmente collaudato) nel rispetto delle norme vigenti e delle norme di Piano;

- f) acquisizione di nuove conoscenze in campo scientifico e tecnologico, o storiche, provenienti da studi o dai risultati delle attività di monitoraggio del Piano;
 - g) variazione significativa delle condizioni di rischio o di pericolo derivanti da azioni ed interventi non strutturali e strutturali di messa in sicurezza delle aree interessate.
2. Il Piano Stralcio ha valore a tempo indeterminato ed è comunque periodicamente aggiornato con le stesse procedure necessarie per la sua adozione ed approvazione.
3. Le modifiche degli allegati tecnici del Piano che hanno carattere di riferimento conoscitivo, o di metodologia scientifico-tecnica, e non aventi natura normativa, non costituiscono varianti del Piano e sono approvate dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino senza l'osservanza delle procedure di cui al comma 1.

ARTICOLO 35 SIT

1. E' prevista, presso l'Autorità di Bacino, la costruzione del Sistema Informativo Territoriale (SIT), integrato al corrispondente sistema eventualmente operante in campo nazionale, regionale e provinciale.
2. Il SIT è destinato all'acquisizione delle informazioni necessarie all'aggiornamento integrale della banca dati realizzata dalla stessa Autorità in forma di GIS e garantire in tal modo:
- a) il continuo adeguamento del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico;
 - b) la sua fruizione mediante lo scambio automatico di dati ed informazioni anche con i soggetti istituzionalmente deputati alla gestione operativa delle situazioni d'emergenza;
3. Per l'aggiornamento costante della cartografia e della banca dati e per favorire il flusso delle informazioni, l'Autorità di Bacino:
- a) predispone nel proprio sito Web uno "sportello" dedicato all'acquisizione delle segnalazioni delle situazioni di rischio e/o di pericolo da parte delle amministrazioni, Enti e soggetti pubblici e privati interessati a fornire dati e documentazioni ritenuti utili ai fini dell'aggiornamento del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico;
 - b) pianifica ed effettua programmi di studi, indagini, misurazioni e rilievi per caratterizzare i regimi delle portate dei corsi d'acqua, lo stato degli alvei, le condizioni di stabilità dei versanti e seguirne nel tempo l'evoluzione;
 - c) pianifica e programma studi finalizzati alla razionalizzazione dei sistemi strumentali di monitoraggio esistenti sul proprio territorio e destinati all'analisi statistica dei fattori predisponenti gli eventi critici;
 - d) acquisisce informazioni da altri sistemi di rilevamento (anche di tipo satellitare) per aggiornare costantemente lo stato reale dell'uso del suolo e rapportarlo a quelle che sono le previsioni urbanistiche contestualmente vigenti.

ARTICOLO 36 Istruttoria, valutazione delle istanze e notifica pareri

1. Ai fini dell'espressione dei pareri di cui alle presenti norme, con provvedimento del Segretario Generale, sono costituite le Commissioni tecniche per l'istruttoria e la valutazione delle proposte. Le Commissioni sono composte da tecnici dell'Autorità di Bacino, integrate, ove necessario, da uno o più componenti del Comitato Tecnico.

2. I pareri dell'Autorità di Bacino sono espressi dal Segretario Generale e sono notificati ai soggetti interessati entro 90 giorni dal ricevimento della richiesta. Decorso tale termine si applica l'istituto del silenzio-assenso, salvo nei casi in cui è previsto dalle seguenti norme il parere vincolante dell'Autorità di Bacino. L'Autorità di Bacino può richiedere integrazioni alla documentazione trasmessa entro 45 giorni dal suo ricevimento. In questo caso i termini restano sospesi fino al ricevimento della stessa.

ARTICOLO 37 Criteri per la trasposizione della normativa del PAI negli strumenti urbanistici

1. Le determinazioni assunte in sede di comitato istituzionale, a seguito di esame nella conferenza programmatica, costituiscono variante agli strumenti urbanistici, ai sensi dell'art. 1 bis della Legge n. 365/2000. Le varianti consistono nell'introdurre:
 - a) nelle aree perimetrate come aree ad alta probabilità di inondazione (A.P.), a media probabilità di inondazione (M.P.) ed a bassa probabilità di inondazione (B.P.) le limitazioni d'uso del territorio prescritte rispettivamente dagli artt. 9, 10, 11 e 12;
 - b) nelle aree perimetrate come aree a pericolosità da frana molto elevata (P.G.3), a pericolosità da frana elevata (P.G.2) e a pericolosità da frana media e moderata (P.G.1) le limitazioni d'uso del territorio prescritte rispettivamente dagli artt. 20, 21 e 22.
2. I Comuni, in sede di formazione e adozione degli strumenti urbanistici generali o di loro varianti, comprese quelle di adeguamento ai sensi del precedente comma, sono tenuti a conformare le loro previsioni alle delimitazioni e alle relative disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo. In particolare dovranno riportare sulla cartografia tecnica in loro possesso le perimetrazioni contenute nel PAI.
3. I Comuni, in sede di adozione di strumenti urbanistici generali o relative varianti, allegano la verifica di compatibilità idraulica e idrogeologica redatta in conformità agli artt. 6 e 18 e secondo i criteri stabiliti dalle Direttive 5 e 6 delle presenti norme.

TITOLO VII – CRITERI GENERALI PER LA TUTELA DELL'ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL TERRITORIO - DIRETTIVE

ARTICOLO 38 Finalità e contenuti

Le disposizioni del presente Titolo VI contengono prescrizioni generali e direttive per l'intervento nelle aree a pericolosità idrogeologica, allo scopo di assicurare la prevenzione nel territorio di competenza dell'Autorità di Bacino della Puglia di nuove situazioni di rischio a carico degli elementi definiti vulnerabili dal D.P.C.M. 29 settembre 1998 o dal presente Piano Stralcio.

ARTICOLO 39 Disposizioni generali

1. I Comuni, nell'ambito della normativa vigente, degli strumenti urbanistici o dei piani di settore, assumono tutte le misure opportune per ridurre il rischio per la pubblica incolumità e per favorire la realizzazione delle previsioni del presente Piano, da attivarsi prioritariamente per le strutture altamente vulnerabili e per quelle ricadenti nelle aree a pericolosità idraulica e da frana molto elevata, dettando norme o comunque emanando atti che consentono e/o promuovono, anche mediante incentivi:
 - a) le variazioni di destinazione d'uso al fine di rendere i manufatti edilizi esistenti il più possibile compatibili con la loro collocazione;
 - b) la realizzazione di opere o misure, finalizzate a ridurre le condizioni di rischio rispetto a fenomeni di dissesto franosi e di inondazione;
 - c) le procedure di rilocalizzazione degli edifici.
2. Qualora possibile, le nuove opere stradali devono essere realizzate seguendo le prescrizioni indicate nella Direttiva n 4, di cui al presente titolo, al fine di non interferire con la stabilità dei versanti e con il normale deflusso delle acque meteoriche.
3. Nella progettazione degli interventi previsti nel territorio dell'Autorità di Bacino della Puglia, le Province, i Comuni, gli Enti attuatori e le altre autorità competenti fanno riferimento agli indirizzi, alle Direttive di cui alle presenti norme di Piano.
4. Gli Enti competenti promuovono il recupero di aree boschive e agricole al fine di concorrere alla prevenzione dei dissesti ed al miglioramento dell'efficienza idrogeologica del suolo e del sovrasuolo.
5. Nei corsi d'acqua che costituiscono il reticolo idrografico di competenza dell'Autorità di Bacino valgono i seguenti indirizzi generali:
 - a) la manutenzione ordinaria degli alvei deve assicurare principalmente il mantenimento della struttura e della morfometria del corso d'acqua e della fascia di vegetazione riparia, mentre quella straordinaria deve avvenire secondo la Direttiva n 1 delle presenti norme;
 - b) la realizzazione degli interventi di sistemazione è subordinata, per quanto possibile, alla rinaturalizzazione degli alvei dei corsi d'acqua e all'impiego di tecniche di ingegneria naturalistica;
 - c) i ponti e gli attraversamenti devono essere di norma realizzati a campata unica, qualora ciò non sia tecnicamente fattibile devono comunque essere realizzati con il minor numero possibile di campate;
 - d) gli interventi di consolidamento delle pile dei ponti esistenti devono avvenire in profondità, evitando l'utilizzo di plateazioni in alveo che possano interferire con la continuità del trasporto solido di fondo.
6. Nella progettazione relativa ad opere strutturali la portata di piena di progetto è quella con tempo di ritorno duecentennale.
7. L'Autorità idraulica competente, a seguito della presentazione, a cura dell'interessato, di adeguata documentazione tecnica, rilascia le autorizzazioni per interventi strutturali dimensionati su eventi di piena con tempi di ritorno anche inferiori rispetto al valore di cui al comma 6, alle seguenti condizioni:
 - a) rappresentino una fase di realizzazione intermedia, coerente con il quadro di sistemazione previsto nel presente Piano;
 - b) concorrano a migliorare il deflusso delle piene, riducano significativamente il rischio di inondazione, e non pregiudichino una soluzione definitiva, qualora venga dimostrata l'impossibilità di prevedere a breve/medio termine opere tali da riportare il rischio di inondazione al tempo di ritorno di 200 anni.

8. Gli indirizzi di carattere tecnico ed i requisiti minimi degli studi idraulici relativi a progetti di sistemazione idraulica, a richieste di autorizzazioni idrauliche e ad indagini relative alle fasce di rispetto per zone non studiate nel Piano, nonché i franchi di sicurezza minimi da osservare sono riportati nella Direttiva n 5.
9. In tutto il territorio di competenza non sono ammessi i seguenti interventi di nuova realizzazione:
 - a) coperture e tombature in via definitiva dei corsi d'acqua di ogni grandezza e portata;
 - b) difese di sponda che comportino il restringimento della sezione dell'alveo;
 - c) guadi in alveo, anche temporanei se per periodi superiori a 12 mesi, che modifichino il profilo dell'alveo;
 - d) nuove inalveazioni e rettificazioni dell'alveo dei corsi d'acqua, che non si rendano indispensabili per garantire la pubblica o privata incolumità;
 - e) pavimentazioni cementizie o, comunque, sostanzialmente continue, del fondo e delle sponde degli alvei, che non si rendano indispensabili per garantire la pubblica o privata incolumità;
 - f) per gli impianti specializzati di vivaio, è vietata l'impermeabilizzazione permanente del suolo.
 - g) l'apertura di fronti di scavo che possono innescare fenomeni di instabilità, pertanto tale attività deve essere preceduta da uno studio che valuti i fattori di sicurezza dell'intervento, le procedure di esecuzione dello scavo e gli effetti sulla circolazione idrica superficiale e sotterranea, tenendo conto soprattutto dell'esistenza di manufatti in prossimità del fronte di scavo.

Eventuali deroghe di cui ai precedenti punti sono sottoposte a parere vincolante dell'Autorità di Bacino.

ARTICOLO 40 Criteri per le azioni di riqualificazione ambientale e di recupero naturalistico

1. Gli interventi di riqualificazione e recupero ambientale promossi dall'Autorità di Bacino e dalle amministrazioni competenti nelle aree di interesse del Piano Stralcio rispondono alle finalità di ripristinare le zone umide, sviluppare la biodiversità e le specie vegetali autoctone, rispettare i processi naturali spontanei.
2. L'Autorità di Bacino promuove ogni utile iniziativa con i Comuni e gli altri soggetti interessati per acquisire ed utilizzare aree utili per l'incremento e la realizzazione di zone di esondazione controllata.

ARTICOLO 41 Tutela e gestione quantitativa delle risorse idriche

In applicazione dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 275/1993 e dell'articolo 23, comma 1, del decreto legislativo n. 152/1999, l'Autorità di Bacino della Puglia esprime il parere sulla compatibilità delle domande per nuove concessioni e utilizzazioni di risorse idriche, ai fini del controllo sull'equilibrio del bilancio idrico o idrologico, anche tenendo conto delle indicazioni derivanti dal Piano Stralcio per l'assetto idrogeologico.

ARTICOLO 42 Gestione dei vincoli idrogeologici

1. L'autorità amministrativa competente estende ai territori delimitati e perimetrati dal presente Piano la tutela assicurata dal vincolo idrogeologico, ove non esistente.
2. Con riferimento alle aree soggette a pericolosità idrogeologica perimetrata dal Piano Stralcio che siano anche soggette a vincolo idrogeologico:
 - a) l'esenzione totale o parziale dal vincolo idrogeologico è sempre negata;

- b) non è consentito il pascolo di caprini nei boschi e nei terreni cespugliati con funzioni protettive;
 - c) le ulteriori limitazioni dei pascoli deteriorati ai fini della ricostituzione della cotica erbosa sono stabilite dalle prescrizioni di massima e di polizia forestale;
 - d) le autorizzazioni alle trasformazioni colturali considerano con particolare attenzione l'esigenza di prevenire erosioni dei suoli e squilibri idraulici;
 - e) qualsiasi utilizzazione ed opera che possa comportare distruzione della vegetazione o modifiche nell'assetto idrogeologico dei terreni, e che sia consentita dalle presenti norme, deve essere espressamente autorizzata dall'autorità forestale competente;
 - f) l'applicazione delle prescrizioni di massima e di polizia forestale tiene comunque sempre conto della situazione di rischio o pericolo idrogeologico disciplinata dal presente Piano Stralcio.
3. L'autorità competente sottopone a particolari limiti di utilizzazione, individuati ai sensi degli articoli 17 e seguenti del R.D.L. n. 3267/1923, i boschi che, per la particolare ubicazione, svolgono evidenti funzioni di salvaguardia idrogeologica.

ARTICOLO 43 Aree di interesse archeologico, storico-artistico e paesaggistico

1. Per le aree di interesse archeologico, storico - artistico e paesaggistico ricadenti nel territorio dell'Autorità di Bacino, le norme dettate dal presente Piano devono essere coordinate con la disciplina del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della Legge 6 luglio 2002, n. 137".
2. Le autorità competenti provvedono a censire i beni culturali ed ambientali presenti nelle aree a pericolosità e rischio idrogeologico, individuandone l'esatta localizzazione spaziale ed evidenziando i sistemi di relazione dei singoli beni culturali con il contesto territoriale. Provvedono, altresì, a promuovere un'efficace azione di salvaguardia, potendo prevedere l'espropriazione di aree e/o immobili contermini al bene necessari alla sua messa in sicurezza.

ARTICOLO 44 Direttive per l'assetto idrogeologico

L'Autorità di Bacino della Puglia si riserva di redigere specifiche Direttive, al fine di assicurare la prevenzione nel territorio di competenza di nuove situazioni di rischio a carico degli elementi definiti vulnerabili, come di seguito indicato:

- DIRETTIVA 1: Criteri per la manutenzione straordinaria delle opere esistenti e degli alvei.
- DIRETTIVA 2: Esercizio delle attività silvoculturali.
- DIRETTIVA 3: Esercizio delle attività agricole.
- DIRETTIVA 4: Criteri per la realizzazione di nuovi tracciati stradali e per la manutenzione ordinaria delle opere viarie esistenti.
- DIRETTIVA 5: Criteri per la redazione degli studi di compatibilità idraulica.
- DIRETTIVA 6: Criteri per la redazione degli studi di compatibilità idrogeologica.

- DIRETTIVA 7: Criteri per la manutenzione dei corsi d'acqua
- DIRETTIVA 8: Unicità di annuncio e previsione degli eventi a scala di bacino e unicità della gestione degli interventi di Piano.
- DIRETTIVA 9: Piani di emergenza e di Protezione Civile.
- DIRETTIVA 10: Criteri per la realizzazione delle casse di espansione.
- DIRETTIVA 11: Criteri per la manutenzione ordinaria e criteri per il controllo della vegetazione riparia nelle aste fluviali.
- DIRETTIVA 12: Criteri per la manutenzione straordinaria delle opere esistenti e degli alvei.
- DIRETTIVA 13: Programma di valutazione delle portate.
- DIRETTIVA 14: Gestione del livello dei bacini artificiali in occasione di eventi di piena. Salvaguardia della continuità del trasporto solido lungo il corso del fiume Ofanto.
- DIRETTIVA 15: Assistenza tecnica agli Enti ed ai privati nell'individuazione e realizzazione di interventi di mitigazione del rischio idrogeologico.
- DIRETTIVA 16: Educazione ed informazione al pubblico.
- DIRETTIVA 17: Criteri per la tutela, la gestione e la ricostituzione del patrimonio agro-forestale in aree ad alta pericolosità geomorfologica.